

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30651 Anno 2019

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: CRISCUOLO MAURO

Data pubblicazione: 25/11/2019

### **ORDINANZA**

sul ricorso 23033-2018 proposto da:

COOPERATIVA ABITCOOP SCARL elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato GIAMMARIA CAMICI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO VATRANO giusta procura in atti;

**- controricorrente -**

**contro**

ZITO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio del dott. GIANMARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANCARLO ALTAVILLA;

**- ricorrente -**

**Nonché**

AGORA 2000 SRL, DEGLI INNOCENTI PATRIZIA

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 14714/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalle parti;

### **MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con istanza del 22 giugno 2018, la ricorrente, premette che con ordinanza di questa Corte n. 14714/2018 del 6 giugno 2018, era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'odierno intimato avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 201/2016, disponendosi altresì la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite.

Evidenzia tuttavia che alla condanna de qua non sia stata accompagnata anche la distrazione delle spese in favore del procuratore dell'allora controricorrente, sebbene l'istanza di distrazione fosse stata tempestivamente avanzata dagli avv. Pietro Varano e Giammaria Camici, quali difensori della resistente.

La richiesta è meritevole di accoglimento.

In primo luogo si rileva che non risulta presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un'istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391 bis c.p.c..

Il rinvio che tale norma fa alle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 380 bis c.p.c. giustifica quindi, come appunto anche ricavabile dalla generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 c.p.c., la fissazione dell'udienza camerale con notifica alle parti, le quali hanno appunto la possibilità di depositare memorie (e non

anche di proporre controricorso come fatto dalla difesa dello Zito).

Deve pertanto essere disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa dello Zito e motivata per la asserita mancata notifica del ricorso e del suo deposito nel termine di cui all'art. 369 c.p.c.

Passando al merito, si deve a tal fine far richiamo a quanto ha statuito la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale, a partire da Cass. S.U. n. 16037/2010, ha chiarito che l'omessa distrazione è emendabile mediante la procedura di correzione di errore materiale, escludendo quindi l'assoggettamento agli ordinari rimedi impugnatori (conf. da ultimo Cass. n. 12437/2017).

Per l'effetto va disposta la correzione della denunciata omissione, disponendosi, la distrazione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, in favore degli avv. Varano e Camici.

Nulla a disporre quanto alle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale (cfr. da ultimo Cass. n. 14/2016).

#### **PQM**

Accoglie il ricorso e dispone la correzione dell'ordinanza di questa Corte n. 14714/2018, prevedendo che le spese di lite, come liquidate in dispositivo, siano distratte in favore degli avv. Pietro Vatrano e Giammaria Camici, dichiaratisene anticipatari.

Così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2019

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 25 NOV. 2019

Il Funzionario Giudiziario

LEONARDO